

CONTRATTO DI COMODATO AVENTE AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre

TRA I SOTTOSCRITTI

Da una parte:

- Il sig. Ing. Egidio Ciani nato il 8/8/1969, il quale dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Alberona in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune C.F. 82000870715

Il sig. Commissario Guerra Domenico nato a Foggia il 16/5/1954 e residente a Foggia Via Manfredonia Località Arpi Nova il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente Pubblico Ambito Territoriale di Caccia "Provincia di Foggia" con sede a Foggia in via Manfredonia c.f. 94030360716

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il Sig Ing. Egidio Ciani, di seguito denominato "COMODANTE", concede in comodato d'uso gratuito al Sig Guerra Domenico, di seguito denominato "COMODATARIO", che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, il terreno di proprietà del comodante rappresentato al Catasto terreni del Comune di Alberona al foglio 6 particelle 5 e 7 di seguito denominato "FONDO".

Il fondo è consegnato nello stato di fatto in cui si trova attualmente, ben conosciuto dal Comodatario. Il Comodante dichiara che allo stato attuale, sul fondo non gravano ipoteche né diritti reali di terzi.

Art. 2 - Destinazione d'uso

Il fondo concesso in comodato sarà utilizzato per la realizzazione del progetto, che si allega al presente comodato quale parte integrante e sostanziale, avente per oggetto la struttura di pre ambientamento della fauna selvatica di interesse venatorio. E' assolutamente vietato l'utilizzo del fondo per scopi diversi. Realizzandosi tale ipotesi il Comune di Alberona potrà risolvere il presente contratto unilateralmente.

Art. 3 - Durata

Il rapporto contrattuale, che decorre dalla data della data odierna ed ha la durata sperimentale di anni cinque ed è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1810 c.c., per la quale è il Comodante a decidere l'estinzione del rapporto contrattuale mediante richiesta di restituzione del bene concesso in comodato (restituzione ad nutum). Alla scadenza il Comune di Alberona si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di comodato dopo verifica dell'attuazione e validità del progetto.

Il Comodante, nella ipotesi di mancato avvio del progetto nei due anni o per ragioni di interventi pubblici sul fondo potrà esigere in qualsiasi momento la restituzione del fondo dandone avviso al Comodatario, con lettera raccomandata A/R, in cui sarà specificato il termine per la riconsegna del bene.

Art. 4 - Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si impegna a realizzare il progetto a proprie spese con onere di ottenere dagli Enti preposti per legge tutte le autorizzazioni esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo. Alla cessazione del contratto di comodato il comodatario dovrà rilasciare il fondo concesso in comodato alla libera e piena disponibilità del Comodante nei termini indicati dallo stesso Comodante nella richiesta di restituzione senza nulla a pretendere anche per frutti pendenti ecc.. Il fondo dovrà essere restituito nello stato di fatto e diritto in cui è stato consegnato con rimozione di tutte le opere realizzate quali recinzioni, voliere e quant'altro se richieste dall'Amministrazione comunale.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il fondo oggetto del presente comodato con cura e massima diligenza, e a non cedere neppure temporaneamente detto bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

Art. 5 – Manutenzione e responsabilità del comodatario.

Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fondo e la relativa vigilanza per evitare furti e atti vandalici. Il Comodatario, costituito custode del fondo, è direttamente responsabile degli eventuali danneggiamenti subiti dal fondo; si obbliga pertanto a rispondere puntualmente dei danni al bene causati da se stesso o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nel fondo ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere. Il Comodante non risponde dei danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dal Comodatario o dall'uso delle attrezzature in deposito presso il fondo. Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne il Comodante concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi, come da eventuali richieste di risarcimento o controversie di soggetti terzi conseguenti all'esercizio del comodato da parte del Comodatario.

Art. 6 - Polizza fidejussoria

Il Comodatario presenta la seguente polizza fidejussoria a mezzo assegno circolare n. 2900750292-11 emesso da Banco BPM del valore di €. 1.000,00 a garanzia di tutti i propri obblighi riportati nel presente contratto di comodato.

Art. 7 - Miglioramenti e addizioni

Per i miglioramenti sussistenti al momento della restituzione del fondo concesso in comodato non può essere riconosciuta a favore del Comodatario alcun diritto ad una indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin da ora, rinuncia.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

L'inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto produrrà di diritto la risoluzione stesso senza che nessuna indennità o quant'altro sia dovuta da parte del Comodante.

Art. 9 – Rinvio

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato gratuito contenute nel codice civile (Capo XIV del Titolo III del Libro IV (artt. da 1803 a 1812 c.c.), alle quali si rimanda in caso di mancata specifica regolamentazione nel presente contratto, esclusa ogni altra disciplina di legge. Si specifica pertanto che il presente comodato in uso gratuito non è soggetto alla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ex legge n. 203 del 1982.

Art. 10 - Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Art. 11 - Spese contrattuali

Le spese dovute per l'applicazione di imposte al presente contratto sono a carico del Comodatario.

Art. 12 - Elezione di domicilio.

Per ogni comunicazione, notificazione (anche introduttiva di giudizio) comunque relativa al presente accordo, più in generale, ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

- quanto ad "Comodatario" presso la residenza come indicata in epigrafe;
- quanto al "Comodante" presso la residenza come indicata in epigrafe.

Letto, approvato e sottoscritto in due originali.

IL COMODANTE



IL COMODATARIO

